



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino



Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese

ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

CORSO COMPOSIZIONE NEGOZIATA

L'ITER DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA

1° APRILE 2025

AVV. EMILIANO CAMILLA

LE FASI DELLA COMPOSIZIONE



- I PRESUPPOSTI DI ACCESO
- IL DEPOSITO DELLA DOMANDA
- LA NOMINA DELL'ESPERTO E L'ACCETTAZIONE DELLA CARICA
- LE ATTIVITÀ PRELIMINARI DELL'ESPERTO
- LE TRATTATIVE CON I CREDITORI E LA GESTIONE DELL'IMPRESA IN COMPOSIZIONE NEGOZIATA
- IL PROCEDIMENTO DI CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE E CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI
- LE ISTANZE AUTORIZZATIVE
- LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ED I RELATIVI ESITI



I PRESUPPOSTI DI ACCESSO

- Presupposti soggettivi: ai sensi dell'art. 12 CCII possono ricorrere alla CNC tutti gli imprenditori commerciali e agricoli
- Presupposti oggettivi: condizione di crisi, insolvenza o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi (c.d. precrisi) o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

IL REQUISITO DI RISANABILITÀ DELL'IMPRESA



La composizione negoziata non ha come fine la sola ristrutturazione del debito o la liquidazione del patrimonio, ma il risanamento dell'impresa mediante la prosecuzione dell'attività economica, anche a opera di un terzo. In assenza di una prospettiva concreta e verificabile di continuità, l'accesso alla composizione e la richiesta di misure protettive non sono giustificati (Trib. Verona, 10 marzo 2025)

Parte della giurisprudenza considera invece la CNC compatibile anche con un piano di natura liquidatoria (Tribunale di Mantova 4.12.2024; Tribunale di Perugia 15.7.2024).



IL DEPOSITO DELLA DOMANDA

- Alla CNC si accede con la richiesta di nomina di un esperto della crisi d'impresa formulata al Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la **sede legale** dell'impresa.
- La richiesta di nomina dell'Esperto va presentata attraverso la piattaforma telematica nazionale raggiungibile all'indirizzo: composizionenegroziata.camcom.it

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA



Ai sensi dell'art. 17 CCII tra i documenti da allegare all'istanza di accesso ci sono:

- i bilanci degli ultimi tre esercizi, ovvero, in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza (Correttivo ter: comma 3 lett a) bis);
- una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- il progetto di piano di risanamento;
- il certificato unico dei debiti tributari e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (Correttivo ter: comma 3 bis per autodichiarazione di richiesta i certificati nei 10 gg prima del deposito);
- una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del T.U. di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 in merito alla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza (circostanza non ostativa) e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 44, comma 1, lett. a) (accesso a strumento di regolazione con riserva) e 74 (proposta di conc. minore) o con ricorso depositato ai sensi dell'art. 54, comma 3 (fase trattazione AdR).

LA FUNZIONE DELL'ESPERTO



- Art. 12, secondo comma: L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.
- Art. 13, secondo comma: L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

LA NOMINA DELL'ESPERTO



Art. 13, settimo comma: Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 17, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza la commissione nomina l'esperto.

L'ACCETTAZIONE



L'esperto accetta l'incarico entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della propria designazione. A tal fine egli esamina la domanda ed i documenti presenti presso la Piattaforma Telematica, accerta la propria indipendenza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Codice della crisi nonché l'assenza di altri incarichi di composizione negoziata, in misura superiore a uno, in corso (art. 1.1 Protocollo)

L'accettazione deve essere inserita nella Piattaforma Telematica e comunicata all'imprenditore

LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITÀ DEL RISANAMENTO



L'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento dell'impresa sulla base della richiesta e delle informazioni assunte anche presso l'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica. Nel primo incontro con l'imprenditore, l'esperto ricorda all'imprenditore i doveri di cui all'articolo 16, comma 4:


L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

La verifica viene condotta
anche mediante l'ausilio
del test pratico

Se è stato predisposto
dall'imprenditore,
l'esperto lo esamina e lo
corregge

Se non è stato
predisposto, l'esperto
provvede alla sua
compilazione con
l'imprenditore

L'esperto verifica la sussistenza di concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere praticabili, l'apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito. In particolare, vengono valutati i seguenti elementi





ASSENZA DI PROSPETTIVE DI RISANAMENTO

In qualunque momento l'esperto reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, ne da notizia all'imprenditore e al Segretario generale della Camera di commercio competente perché venga disposta l'archiviazione del fascicolo

LA CHECK LIST



- Il piano di risanamento, redatto dall'imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad una analisi di coerenza da parte dell'esperto sulla base della check-list di cui alla Sezione II del Decreto Dirigenziale
- L'esperto esamina, alla luce del progetto di piano di risanamento o del piano di risanamento, se già disponibile, l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al paragrafo 3 della check-list di cui alla Sezione II del Decreto Dirigenziale

OBBLIGHI DI BUONA FEDE



Art. 16, sesto comma: Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

GLI AUSILIARI



Art. 16, secondo comma: l'esperto può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Art. 25 ter, decimo comma: non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

LE MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO

- Art. 18, primo comma: L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.

IL BLOCCO DELLE AZIONI ESECUTIVE

- Art. 18, terzo comma, CCII: Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, **i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione** se non concordati con l'imprenditore **né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari** sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. **Non sono inibiti i pagamenti.**

GLI ULTERIORI EFFETTI DELLE MISURE PROTETTIVE

- È inibita la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale (art. 18, quarto comma, CCII)
- I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive **non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti,** provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse **per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.**



LE MISURE CAUTELARI

- Art. 19, primo comma, CCII: il debitore può chiedere l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Si tratta di provvedimenti dal contenuto atipico, funzionali alla negoziazione. A titolo esemplificativo:
 - Divieto per i creditori di estinguere mediante compensazione, o in qualsiasi altra forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria
 - Divieto di escussione delle garanzie (anche concesse da MCC, cfr. Trib. Milano 4 settembre 2024)



L'EFFICACIA

- Le misure protettive: operano automaticamente dalla pubblicazione dell'istanza di concessione (contestuale all'istanza di nomina dell'esperto o successiva) e sono soggette alla conferma da parte del Tribunale;
- Le misure cautelari: operano dal momento della concessione da parte del Tribunale.
- La durata è ricompresa tra i 30 ed i 120 giorni, prorogabili fino ad un termine massimo complessivo di 240 giorni. Ciò significa che il periodo massimo delle misure protettive è inferiore al periodo di massima durata della composizione negoziata (12 mesi)

IL PROCEDIMENTO EX ART. 19 CCII



- Con ricorso presentato al tribunale, a pena di decadenza, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari.
- Entro venti giorni dalla pubblicazione, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato

IL CONTENUTO DEL RICORSO



Insieme al ricorso, è necessario presentare:

- a) i bilanci approvati degli ultimi tre anni o, se non tenuto a depositarli, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi fiscali;
- a-bis) se i bilanci non sono stati approvati, i progetti di bilancio o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non più di sessanta giorni prima della domanda;
- b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
- c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- d) **un progetto di piano di risanamento** secondo le indicazioni dell'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i prossimi sei mesi e un prospetto delle iniziative da adottare;
- e) una dichiarazione di autocertificazione che attesti, basata su criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- f) l'accettazione dell'esperto.

L'ITER PROCEDURALE



- Il Tribunale, in composizione monocratica, fissa l'udienza. Il procedimento è disciplinato dalle norme che regolano il procedimento cautelare uniforme, ivi compreso il reclamo da proporre nel termine di 15 giorni
- Gli estremi del procedimento vengono pubblicati in camera di commercio
- Il ricorso è notificato all'esperto e ai creditori
- All'udienza l'esperto esprime il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e rappresenta le attività che intende svolgere
- Le misure possono essere revocate prima della scadenza ove vengano meno i presupposti di funzionalità alle trattative



LE AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE

Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

- autorizzare la contrazione di finanziamenti prededucibili;
- autorizzare la cessione dell'azienda senza gli effetti di cui all'art. 2560 c.c.

I FINANZIAMENTI



Ai sensi dell'art. 22, primo comma, CCII, su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

- a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese;
- b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili;
- c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili

LA STABILITÀ DELLA PREDEDUZIONE



Art. 22, comma 1 ter: La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.

L'AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA DEGLI EFFETTI DELL'ART. 2560 C.C.



Art. 22, primo comma, lett. d): il Tribunale autorizza l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

LA GESTIONE DELL'IMPRESA



- Art. 21, primo comma: Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività;
- nel corso della composizione negoziata non maturano crediti prededucibili (Trib. Milano, 28 marzo 2024);
- non trova applicazione il principio di consecuzione tra procedure (con particolare riferimento alla retrodatazione del periodo sospetto ex art. 170, secondo comma).

GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE



L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.

GLI EFFETTI ESENTIVI



- Art. 24, secondo comma: non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
- Art. 24, quinto comma: Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, purché non siano state effettuate le iscrizioni previste dall'articolo 21, comma 4. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22.

E LE ECCEZIONI



Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.



LA STIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse.

La stima consente alle parti con le quali sono in essere le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c) , del Codice della crisi d'impresa e potranno essere utili ai fini del parere previsto nell'ambito della eventuale procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

LA RILEVANZA DELLO SCENARIO LIQUIDATORIO ALTERNATIVO

- sempre, per consentire ai creditori la valutazione sulla convenienza della proposta del debitore;
- transazione fiscale (art. 25, comma 2 bis: attestazione di convenienza);
- stralcio di debiti garantiti da MCC/SACE
- concordato semplificato

CONCLUSIONE DELL'INCARICO



L'incarico dell'esperto si conclude:

- quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto senza addurre giustificazioni;
- in qualunque momento l'esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta;
- per decorrenza del termine (180+180);
- quando viene individuata una delle soluzioni di cui all'art. 23

LA CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE



Art. 23, primo comma: quanto è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

- a) concludere un contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento (1), che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;
- c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.



Art. 23, secondo comma: oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente

- a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;
- b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
- c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
- d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

LA RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO



Al termine dell'incarico l'esperto redige la relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, del Codice della crisi d'impresa che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, affinché il tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos